

Circ. 22 maggio 2001, n. 3513/C (1).

Decreto ministeriale 23 aprile 2001, riguardante la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio (2).

Alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura

Loro sedi

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Assessorato all'industria

00111 Aosta

All'Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

e, p. c.: Alle Unioni regionali delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed
agricoltura

Loro sedi

Alla S.c.r.l. Infocamere

Via G. B. Morgagni, 36

00100 Roma

All'Istituto "Guglielmo Tagliacarne"

Via Appia Pignatelli, 62

00100 Roma

Il decreto ministeriale di cui all'oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2001, Foglio 56, Reg. n. 1.

Il regolamento recante norme per l'attuazione della procedura di esazione del diritto annuale, e per il quale il Consiglio di Stato ha già espresso il proprio parere, si trova attualmente alla controfirma del Ministro del tesoro.

Il predetto regolamento e il decreto ministeriale 23 aprile 2001 di cui all'oggetto trovano entrambi la loro base giuridica nell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che modifica, in parte, l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introducendo il principio della determinazione del diritto per alcune categorie di imprese, sulla base del fatturato e definendo modalità di versamento e un sistema sanzionatorio diverso dal passato, oltre ad una serie di altre disposizioni innovative.

Si coglie pertanto l'occasione per fornire alcune prime indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle prescrizioni di tale decreto.

Innanzitutto si deve evidenziare che, all'art. 2, è stato stabilito che i diritti, definiti in misura fissa, riguardanti i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle imprese (imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, società semplici agricole) sono stati

aggiornati del 6% e pertanto il diritto dovuto da tali soggetti, che per il 2000 ammontava a lire 143.000, è stato portato a lire 152.000.

Il diritto dovuto dalle società semplici non agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese passa da lire 260.000 a lire 276.000.

Come si vedrà più avanti l'aumento del 6% sopra introdotto, costituisce il limite massimo di aumento di tutte le altre determinazioni del tributo.

In merito all'articolo 3 del decreto di cui in oggetto, che disciplina i casi delle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese si deve, innanzitutto, ricordare che l'introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti, che devono essere commisurati al fatturato delle imprese, è stato stabilito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il significato del termine fatturato è stato precisato dall'articolo 4 del D.M. 23 aprile 2001 in esame; tuttavia, si forniscono di seguito ulteriori elementi chiarificatori.

L'ammontare del fatturato di ciascuna impresa si ricava dal modello UNICO 2001 - IRAP considerando, a seconda della categoria di soggetti cui si appartiene, quanto segue:

- per gli enti creditizi e finanziari la somma degli importi riportati nei righi IQ15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ17 (commissioni attive) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- per i soggetti esercenti imprese di assicurazione la somma degli importi riportati nei righi IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ15 (interessi attivi e proventi assimilati) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.) la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

La tabella inserita nell'articolo 3 del D.M. 23 aprile 2001, riporta gli scaglioni di fatturato e le corrispondenti aliquote.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa e arrotondando l'importo alle mille lire più prossime.

All'importo così determinato va aggiunto quanto eventualmente dovuto per le unità locali (come prescrive l'articolo 5, comma 1, del decreto di cui si tratta).

Rimane però stabilito che comunque, in via transitoria per l'esercizio 2001, il diritto da versare non potrà essere inferiore né superiore del 6% a quello dovuto per l'anno 2000, che venne stabilito con deliberazione della Conferenza unificata del 2 dicembre 1999 (articolo 3, comma 2, del D.M. 23 aprile 2001).

Per ulteriore chiarezza si presenta un esempio concreto:

1^a IPOTESI:

una impresa S.r.l. che nell'esercizio 2000 ha versato un diritto annuale di lire 742.000, che rientri nel primo scaglione di fatturato - relativo al 2000 - da lire zero a lire 1.000.000.000, sarà tenuta a versare un diritto di lire 742.000 (non inferiore al diritto versato nel 2000 come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a).

2^a IPOTESI:

nel caso in cui la stessa impresa presenti un fatturato - relativo al 2000 - di lire 1.100.000.000 sarà tenuta al versamento di lire 782.000, somma derivante per lire 742.000 dal diritto dovuto per il fatturato (1 miliardo) che rientra nel primo scaglione e per lire 40.000 derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per il fatturato che rientra nel secondo scaglione (100 milioni).

In questo caso, non superando il diritto da versare l'incremento massimo del 6% rispetto al diritto versato nel 2000 l'impresa sarà tenuta a versare esattamente quanto risulta dall'applicazione delle aliquote previste dalla Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato D.M. 23 aprile 2001 (casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera c).

3^a IPOTESI:

nel caso in cui la stessa S.r.l. abbia realizzato - nel corso del 2000 - un fatturato pari a lire 3 miliardi, sarebbe tenuta secondo la Tabella di cui sopra a versare un diritto di lire 1.542.000, costituito per lire 742.000 da quanto dovuto per il fatturato che rientra nel 1° scaglione, e per lire 800.000 per il fatturato che rientra nel 2° scaglione.

Ma superando, in quest'ipotesi, l'importo da versare, l'incremento massimo del 6% rispetto al 2000, il diritto effettivamente da versare sarà limitato all'importo pagato nel 2000 maggiorato del 6%, cioè lire 787.000.

Le imprese individuali già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 143.000 sono tenute, in base all'applicazione delle nuove norme, a versare per il 2001 un diritto di lire 152.000 (composto per lire 143.000 dal diritto 2000 e per lire 9.000 dall'applicazione dell'incremento dovuto per il 2001).

Le società di persone già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 260.000 sono tenute, in base all'applicazione delle nuove norme, a versare per il 2001 un diritto di lire 276.000 (composto per lire 260.000 dal diritto 2000 e per lire 16.000 dall'applicazione dell'incremento dovuto per il 2001).

Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dal 1° gennaio 2001 sono tenute al versamento dei diritti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto in oggetto.

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dal 1° gennaio 2001 rientrano tutte nel 1° scaglione della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.M. 23 aprile 2001. Si precisa che le stesse sono tenute a versare, in base alle nuove norme, per il 2001, i seguenti diritti:

- imprese individuali lire 152.000;
- società cooperative lire 152.000;
- consorzi lire 152.000;
- società di persone lire 276.000;
- società di capitali lire 742.000 (a prescindere dal capitale sociale).

Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per la corresponsione delle altre contribuzioni per le quali si utilizza lo stesso strumento di versamento (F24).

Il termine è pertanto il 20 giugno 2001. Per i pagamenti effettuati fino al 20 luglio 2001 si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti: ciò consente alle imprese di effettuare contestualmente (se del caso) tutte le compensazioni possibili (3).

A partire dal 21 luglio 2001, pertanto, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento (sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto).

Gli stessi termini valgono anche per le imprese che si sono iscritte nel Registro delle imprese dal 1° gennaio al 29 aprile 2001.

Per le imprese iscritte successivamente e alle quali non è stato possibile inviare l'informativa né diverso avviso sulle nuove modalità e sui termini di versamento, le Camere di commercio, con le modalità ritenute più opportune provvederanno a fornire le indicazioni contenute nella presente circolare comunicando inoltre un termine di versamento che non potrà essere superiore ai 30 giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro delle imprese.

Si sottolinea che le imprese che si iscrivono dal 21 giugno 2001 sono tenute a versare il diritto previsto al momento della presentazione della domanda d'iscrizione con le modalità che verranno indicate allo sportello camerale.

Si evidenziano, infine, i soggetti che non sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2001:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2000 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;

- le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2000.

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva previste con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

In merito alla procedura da seguire per l'applicazione delle sanzioni per tardivo od omesso versamento si rinvia a successivi provvedimenti.

Il Direttore generale

Dr. Piero Antonio Cinti

NOTE

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Servizio centrale delle Camere di commercio, Ufficio B3, Finanza e attività promozionale delle Camere di commercio.

(2) Per ulteriori chiarimenti in materia, cfr. circolare 24 luglio 2001, n. 3520/C, emanata dal Ministero delle attività produttive.

(3) Per un differimento del termine per il versamento del diritto annuale, cfr. circolare 23 luglio 2001, n. 3519/C, emanata dal Ministero delle attività produttive.